S E N T E N Z A N . 2 0 4 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74809

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D'Aloia (del foro di Parma) e Jacopo Ferracuti (del foro di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Giulio Caccini n° 1 presso lo studio del secondo di tali difensori;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 10 settembre 2025 (omissis), militare dell'Aeronautica, ha evidenziato la dipendenza da causa di servizio riguardo a tre patologie asseritamente contratte durante il servizio presso l'Aeronautica stessa: dalla quale, poi, lui era stato congedato il 1° dicembre 2005, transitando al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica (d'ora in poi: la Presidenza) e prestandovi servizio sino al collocamento a riposo, il 1° giugno 2018.

In particolare l'odierno ricorrente ha lamentato che l'istanza da lui presentata all'INPS il 2 febbraio 2021, al fine di vedersi attribuita la pensione privilegiata per quelle tre patologie, era stata rigettata all'inizio del 2024: perché la contribuzione concernente il pregresso periodo di servizio in Aeronautica era stata trasferita alla Presidenza, la quale aveva perciò erogato al (omissis) una pensione ordinaria commisurata alla totalità dei periodi di servizio. Inoltre lui ha soggiunto che un'ulteriore istanza presentata il 22 aprile 2025 per ottenere la pensione privilegiata, stavolta alla Presidenza, era stata declinata da quest'ultima pochi giorni dopo.

Perciò, reputando illegittimo il diniego oppostogli dall'INPS ancorché la relativa motivazione implicasse comunque il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, riguardo alle tre patologie dalle quali lui era affetto, il (omissis) ha domandato la condanna dell'INPS stesso ad attribuirgli la pensione privilegiata: direttamente o, eventualmente, tramite la Presidenza.

2. Con comparsa depositata il 2 gennaio 2026 l'INPS ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva riguardo alla pretesa attorea, in virtù del pregresso trasferimento della contribuzione previdenziale del (omissis) verso la Presidenza; e della conseguente erogazione della pensione ordinaria, da parte di quest'ultima.

3. Dopo che all'udienza del 15 gennaio 2026 questo giudice si era riservato di pronunciare un'ordinanza istruttoria, quest'ultima è stata emessa il 31 marzo di quello stesso anno, venendo reputata matura per la decisione l'odierna controversia.

Infine, dopo che il (omissis) aveva depositato memoria l'8 aprile 2026, all'udienza svoltasi l'indomani la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Essenzialmente la questione per cui è lite è imperniata sull'art. 114 del D.P.R. n° 1092/1973, a mente del quale:

- "all'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha diritto ad un trattamento di quiescenza determinato sulla base della totalità dei servizi resi allo Stato e agli enti di cui all'art. 113" (primo comma), i quali ultimi coincidono con le "… amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo";
- "il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la misura, è stabilito secondo l'ordinamento statale se l'ultimo servizio è stato reso allo Stato, ovvero secondo le norme che regolano il detto trattamento presso l'ente o l'istituto al quale il dipendente presta servizio o è iscritto all'atto della definitiva cessazione" (terzo comma);
- "il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'ente o dall'istituto di cui al comma precedente; ed è considerato a tutti gli effetti a totale carico dell'amministrazione statale, dell'ente o dell'istituto che lo corrisponde, come se a tale amministrazione, ente o istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato" (quarto comma);
- "il trattamento di riversibilità, sia per il diritto che per la misura, si stabilisce in base all'ordinamento statale ovvero in base a quello dell'ente o dell'istituto di previdenza che ha corrisposto o … avrebbe dovuto corrispondere il relativo trattamento di quiescenza diretto" (quinto comma).

Concordemente, quindi, tali norme ascrivono la legittimazione passiva in tema di pensione, tanto ordinaria quanto privilegiata, esclusivamente al soggetto pubblico alle cui dipendenze il lavoratore prestava servizio alla data del collocamento in quiescenza. E, in questo medesimo senso, milita anche la circostanza, dedotta dal

(omissis) a pagina 2 della memoria conclusionale: secondo cui la pensione privilegiata oggetto dell'odierna pretesa si tradurrebbe in un aumento del decimo, rispetto a quella ordinaria.

Perciò, nel caso di specie, è soltanto alla Presidenza che va riconosciuta la legittimazione passiva riguardo alla domanda attorea: anche nel caso in cui all'eventuale accoglimento di quest'ultima potesse accompagnarsi una rivalsa della Presidenza stessa verso l'INPS, in merito alla contribuzione previdenziale trasferitale.

5. Sempre in virtù di quel medesimo art. 114 il (omissis) non vanta alcun interesse a dolersi riguardo alla congruità della contribuzione che l'INPS avrebbe dovuto o, in ipotesi, debba ancora trasferire alla Presidenza, quand'anche nella prospettiva di un'eventuale attribuzione della pensione privilegiata: perché, in ipotesi, quest'ultima gli andrebbe riconosciuta quale che fosse l'entità di quella contribuzione.

Perciò difetta l'interesse ad agire riguardo alla domanda subordinata.

6. Inoltre l'eventuale mancata previsione in tema di pensione privilegiata, nell'ordinamento del personale della Presidenza, deve semmai tradursi nel dolersi dell'illegittimità costituzionale di quest'ultima, quanto meno sotto il profilo della disparità di trattamento; e non già nell'addossare all'INPS una legittimazione passiva che, *naturaliter*, questi non possieda.

Peraltro, a ben vedere, nella risposta del 29 aprile 2025 (all. 8 al ricorso) la Presidenza non ha affatto negato l'esistenza dell'istituto della pensione privilegiata, nel proprio ordinamento; bensì soltanto la spettanza di un *quid pluris*, nel caso di specie: cioè l'interesse ad agire del (omissis) nei confronti della Presidenza stessa.

Né quest'ultimo avviso è stato censurato dall'odierno ricorrente.

7. Infine, quand'anche l'odierna controversia esulasse dalla sfera di

autodichia attribuita alla Presidenza, a maggior ragione essa andava convenuta dinanzi a questa Corte.

8. Nonostante le declaratorie di carenza di legittimazione passiva dell'INPS e di carenza di interesse ad agire del (omissis), l'indubbia novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74809, proposto da (omissis) contro l'INPS:

1) dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'INPS, riguardo alla domanda principale proposta da (omissis);
2) dichiara la carenza di interesse ad agire del (omissis), riguardo alla domanda subordinata da lui proposta;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 26.08.2026

Per il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Il Funzionario

Dott. Francesco Fiordoro